

<b>Proposta N° 19/ Prot.</b>  <b>Data 05/05/2015</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____
--	---	---

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° 74 del Reg.</b>  <b>Data 16/06/2015</b>	<b>OGGETTO :</b>	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b> <b>Bilancio</b> _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b>

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	-	SI	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 14

TOTALE ASSENTI N. 16

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Ignazio
- 2) Vario Marianna
- 3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 14

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 10 dell'o.d.g relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012

#### IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica. Vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 15/06/2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012.**

#### Premesso:

- in data 29/12/2011 con nota prot. gen.le n. 61793 l'avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 13/12/2011 alle ore 19:00 circa, il Sig. Ferrante Salvatore, stava percorrendo a piedi la Via M. Marrocco, giunto, all'intersezione con la Via Florio, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata insita nell'asfalto della Via in oggetto, non visibile a causa dell'oscurità, si recava al locale Pronto Soccorso;
- in data 16/04/2012 con prot. n. 24739 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutte le somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni patiti il tutto quantificabile entro la competenza del Giudice adito per € 5.041,81;
- con delibera n. 104 del 12/06/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;

- in data 19/12/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 553/2012, ha emesso sentenza n. 283/14, con la quale condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.137,75, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza sino al di dell'effettivo pagamento; liquida le spese di lite in complessivi € 1.230,99 , di cui € 1.100,00 per compensi professionali, € 130,94 per spese vive e compensate nella misura di 1/3, le pone a carico dell'Amministrazione convenuta per la restante parte, pari a complessivi € 820,62, di cui € 733,33 per compensi professionali ed € 87,09 per spese vive oltre rimborso per spese forfettarie ( 15%), CPA (4 %) ed IVA (22 %); compensa per 1/3 le spese della consulenza tecnica;
- l'attore in data 11/02/2015 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **4.503,90** arrotondato per eccesso ad € **4.710,00**;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 11/02/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7,pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme che saranno allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- di dare atto che la spesa rientra nei limiti all'art.163 comma 2 D. lgs 267/2000, vigente 2014 come disposto dell'art. 1 comma 16 L. 126/2014 e che dove non assunta arrecherebbe un danno certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data.....;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 16/04/2015;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 283/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile

iscritta al N.R.G. 553/2012 promossa dal Sig. Ferrante Salvatore contro il Comune di Alcamo;

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 4.710,00 dovrà farsi fronte con le somme che saranno allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

### **Cons.re Calvaruso:**

Chiede venga letta la data del verbale del pronto soccorso. Una volta capito che il verbale è del 5 dicembre e l'incidente è accaduto il 13 dicembre 2011 ritiene che non possa essere valutato come prova documentale.

Continua poi affermando che da tre anni lui continua a ribadire che i cittadini continuano a pagare a causa di difese che non esistono in quanto l'avv. Mistretta non guarda nemmeno le carte e di ciò ha fatto più volte denuncia alla Procura della Corte dei Conti, cosa che farà anche questa sera perché i cittadini sono stanchi di pagare.

### **Cons.re Ruisi:**

Ritiene che non siano questi i toni da tenere in un'aula consiliare anche se è doveroso che chi sbaglia deve pagare.

Ritiene che il discorso delle difese giudiziarie va sicuramente attenzionato ma principalmente ritiene sia doveroso che il Comune ponga in essere un lavoro che parte da molto prima. Si augura che il Comune di Alcamo, a prescindere dai miglioramenti doverosi che dovranno esserci con le nuove amministrazioni possa tenere in riferimento quelle che sono le vere criticità di questo Comune e si augura che da oggi possa concretizzarsi un cambio ma inevitabilmente potrà sussistere solo con la prossima amministrazione.

### **Cons.re Dara S.:**

Intende condividere le osservazioni del Cons.re Ruisi su quello che è stato l'operato di questa amministrazione nel non aver preso gli opportuni provvedimenti a seguito delle segnalazioni della II Commissione in merito all'accuratezza con cui andavano attenzionati alcuni aspetti in merito agli atti di costituzione in mora o sulle possibili transazioni che si potevano portare avanti. Non crede però che questa sera ci fossero i presupposti perché il Cons.re Calvaruso potesse alzare così la voce nei confronti dell'avv. Mistretta.

Invita quindi il Presidente a mediare sulle contrapposizioni che possono nascere nel confronto democratico e di fronte a comportamenti come quello del Cons.re Calvaruso, lo invita ad intervenire.

### **Cons.re Calvaruso:**

Precisa di aver sempre avuto rispetto nei confronti della dirigenza di questo Comune e a differenza di quanto detto dal Cons.re Dara, non è sua abitudine rivolgersi in questa maniera, tranne quando il suo interlocutore, l'unica risposta che ha saputo dare, è stata quella di sorridere ai suoi interventi e ritiene che questa sia una mancanza di rispetto

verso di lui, verso il Consiglio e verso la città e non lo permette a nessuno. Lo ha fatto questa sera e lo continuerà a fare fino a quando questo tipo di dirigenza non avrà rispetto di questa città.

**Presidente:**

Sottolinea che lui ama i toni pacati ma certo non può prevedere certi toni.

Invita comunque a mantenere toni più pacati perché c'è un clima troppo avvelenato.

**Cons.re Dara S.:**

Ribadisce che un consigliere, se vuole può perorare le sue iniziative presso le autorità competenti. La sua era semplicemente un'occasione per cercare di non spostare su toni che non hanno nulla a che vedere con il confronto sulla proposta di delibera.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 59 del 03/06/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/05/2015;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.14

Assenti n. 16 (Allegro, Caldarella G., Campisi, Castrogiovanni, D'Angelo, Fundarò, Intravaia, Longo, Milito S. 1959, Milito S. 1962, Nicolosi, Pirrone, Raneri, Stabile, Trovato e Vesco ).

Votanti n. 12

Voto contrari n. 1 ( Calvaruso )

Astenuti n. 2 (Vario e Di Bona ) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

### DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 283/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G. 553/2012 promossa dal Sig. Ferrante Salvatore contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 4.710,00 dovrà farsi fronte con le somme che saranno allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
F.to Scibilia Giuseppe

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Ferrarella Francesco

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**  
F.to Dr.Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/07/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Il Responsabile Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- \_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Cristofaro Ricupati

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO- N.R.G.553/2012.

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 22 - 04 2015

Il Dirigente  
Settore Servizi Tecnici  
*Ing. E. A. Parrino*



---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 04 MAG 2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria  
*(Dr. Sebastiano Luppino)*



Segr. gen.le  
Prot. int. n. .... del .....  
Prot. gen.le n. 251 del 20/05/2015



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°20  
del 15 maggio 2015

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO 8 MAG. 2015  
Prot. n. 22270 (di)  
Assegnata al settore  
7 8 MAG. 2015 Il Segretario Generale

Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Presidente del Consiglio  
Al Sig. Direttore di Ragioneria  
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 15/05/15 alla proposta di deliberazione n. 19 del 05/05/15 trasmessaci con nota n. 9782 del 11/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza n°283/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Ferrante Salvatore c/Comune di Alcamo - N.R.G. 553/2012*

Il giorno 15 maggio 2015, alle ore 16,50 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 9782 del 11/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 9782;
- Vista la Sentenza n°283/2014 allegata;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 4.710,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio finanziario in corso;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

**ESPRIME**

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 18,10, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 15/05/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente  
Rag. Stefano Varouso

Il componente  
Dott. Antonio Di Giuseppe




N F



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 59 del 03/06/2015

Da inviare a:  <input type="checkbox"/> Sindaco  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale  <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno:  <hr/> Note  Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza n. 283/2014 emessa dal Giudice di pace di Alcamo – Nella causa civile Ferrante Salvatore C/Comune di Alcamo – N.R.G. 553/2012
--	---

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00		17,00	17,45
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00		17,00	17,45
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00		17,00	17,45
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 03 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede del Presidente del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e il componente Alessandro Calvaruso.

Svolge le funzioni di Segretario supplente l'Istruttore amministrativo Alessandro Coppola.

Il presidente constata la mancanza del numero legale e rinvia la seduta alle 17.00.

Alle ore 17.00 sono presenti il Presidente Vario, il V/Presidente Di Bona e il componente Calvaruso. La seduta viene aperta.

Dall'esame della documentazione trasmessa si evidenziano numerose incongruenze circa la data, ora e luogo del sinistro stradale.

Infatti nella documentazione del sinistro stradale inviato dall'Avv. Vitello al Comune di Alcamo in data 29/12/2011, viene indicata la data del sinistro il 13/12/2011 alle ore 19:00 e come luogo, la via Marrocco, angolo via Florio.

Nella suddetta nota il legale di parte attrice imputa la responsabilità ad una buca non segnalata, precisando altresì, che dopo la rovinosa caduta, il danneggiato Sig. Ferrante, si era recato al Pronto Soccorso di Alcamo.

Il verbale del pronto soccorso di Alcamo, non riporta la data del 13/12/2011, bensì il 05/12/2011 alle ore 23:30 e cioè 8 gg. Prima.

Dal verbale di sopralluogo del 26/01/2012, redatto dal personale tecnico del settore Servizi Manutentivi, viene relazionato, che in detta via non esistono buche. Nella stessa relazione vengono allegate delle ritrazioni fotografiche che non riportano però l'intersezione della via Marrocco e via Florio, ma l'intera carreggiata della via Florio, tralasciando proprio l'angolo tra la via Marrocco e la via Florio, oggetto a dire dell'Avv. Vitello del sinistro stradale e dove in effetti non sono state riscontrate buche pericolose. Nell'atto di citazione del 05/04/2012 Prot. n. 24739 del 16/04/2012, l'Avv. Vitello modifica il luogo del sinistro stradale, indicando nell'incrocio tra la via Marrocco e la Via Ten. Federico Bianchi e non più le ore 19:00 ma alle ore 10:00.

La commissione rileva altresì che il teste indicato dal suddetto Avv. Vitello nell'atto di mozione descrive l'incidente mentre il Sig. Ferrante scendeva i gradini presumibilmente tra la via Marrocco e la Via Ten. Federico Bianchi.

L'incongruente difesa dall'Avv., infine ha completato il tutto, infatti le domande poste dall'Avv. Mistretta hanno il seguente tenore:

- 1) Vero è che il tratto di strada ove sarebbe avvenuto l'incidente per cui è causa è quello raffigurato nelle ritrazioni fotografiche che mi vengono esibite???
- 2) Vero è che per percorrere lo stesso non ho circolato sul marciapiede???

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli :

Astenuti : Vario ; Di Bona; A. Calvaruso.

Contrari :

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

**PARERE NEGATIVO**

Sulla richiesta di parere in oggetto

Alle ore 17.45 la seduta viene chiusa.

Il Segretario Supplente

Sig. Alessandro Coppola

Il Presidente

Sig. ra Marianna Varo



**CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI**

Ok  
f. Ferrante

**Oggetto:** Relazione AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012.

Il Segretario Generale

Vista la comunicazione Prot. n. 5147 del 10/03/2015 del settore Servizi tecnici;  
concernente il debito fuori bilancio in oggetto;

Visti gli atti tutti del procedimento;

**OSSERVA**

- Il debito de quo nasce dalla richiesta avanzata in data 29/12/2011 con nota prot. gen.le n. 61793 l'avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra veniva in un primo momento richiesto per l'asserito sinistro verificatosi in data 13/12/2011 alle ore 19:00 circa, allorché il Sig. Ferrante Salvatore, stava percorrendo a piedi la Via M. Marrocco, giunto, all'intersezione con la Via Florio, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata insita nell'asfalto della via in oggetto, non visibile a causa dell'oscurità, si recava al locale Pronto Soccorso;
- in data 14/01/2012 con prot. 1923 i Servizi Tecnici del Comune trasmettevano documentazione relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- in data 26/01/2012 il Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, ha effettuato sopralluogo in Via Marrocco all'altezza dell'intersezione con la Via Florio, dove non ha riscontrato presenza di buche pericolose;
- in data 06/02/2012 con prot. n. 6886 perveniva relazione di perizia dello Studio Tecnico Dott. Simonetto, del 31/01/2012 con la quale si evince che nella Via M. Marrocco non sussiste alcuna buca che possa avere innescato l'evento;
- in data 07/03/2012 con prot. generale 13910 l'avv. Vitello ritrasmetteva la stessa richiesta risarcitoria con in calce apposta una correzione del luogo del sinistro;
- in data 26/03/2012 con Prot. n. 18499, i Servizi Tecnici del Comune, trasmettevano nota dell'avv. Vitello, pervenuta in data 07/03/2012 con prot. n. 13910, relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- che in data 16/04/2012 con prot. n. 24739 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutte le somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni patiti il tutto quantificabile entro la competenza del Giudice adito per € 5.041,81;
- che in data 14/04/2014 con prot. n. 21118 perveniva relazione medico legale, su richiesta del Comune di Alcamo, redatta dalla Dott. Giacomina La Rosa CTU;

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/14 EMessa DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012.

### INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni del 29/12/2011 prot. n. 61793;
3. copia nota del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali del 14/01/2012 – prot. 1923 allo Studio Tecnico Simonetto;
4. copia relazione del Tecnico del Comune M. A. De Blasi del 26/01/2012;
5. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Simonetto del 06/02/2012 prot. n. 6886 ;
6. copia richiesta risarcimento danni ritrasmessa del 07/03/2012 con prot. n. 13910, trasmessa allo Studio Simonetto e p.c. all'Avvocature del Comune in data 26/03/2012 con prot. n. 18499;
7. copia Atto di Citazione del 16/04/2012 – prot. n. 24739;
8. copia relazione di perizia del 14/04/2014 con prot. n. 21118 del Medico Legale Dott. Giacomina La Rosa;
9. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Dott. Simonetto del 11/06/2012 con prot. n. 37720;
10. copia delibera n. 104 del 12/06/2012;
11. copia di Comparsa di Costituzione del 11/06/2012;
12. copia memoria autorizzate ex art. 320 - IV comma dell'Avv. G. Mistretta;
13. copia sentenza n. 283/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo il 19/12/2014;



**CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI**

**Oggetto:** Relazione ai SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012.

**Il Segretario Generale**

Vista la comunicazione Prot. n. 5147 del 10/03/2015 del settore Servizi tecnici;  
concernente il debito fuori bilancio in oggetto;

Visti gli atti tutti del procedimento;

**OSSERVA**

- Il debito de quo nasce dalla richiesta avanzata in data 29/12/2011 con nota prot. gen.le n. 61793 l'avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra veniva in un primo momento richiesto per l'asserito sinistro verificatosi in data 13/12/2011 alle ore 19:00 circa, allorché il Sig. Ferrante Salvatore, stava percorrendo a piedi la Via M. Marrocco, giunto, all'intersezione con la Via Florio, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata insita nell'asfalto della via in oggetto, non visibile a causa dell'oscurità, si recava al locale Pronto Soccorso;
- in data 14/01/2012 con prot. 1923 i Servizi Tecnici del Comune trasmettevano documentazione relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- in data 26/01/2012 il Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, ha effettuato sopralluogo in Via Marrocco all'altezza dell'intersezione con la Via Florio, dove non ha riscontrato presenza di buche pericolose;
- in data 06/02/2012 con prot. n. 6886 perveniva relazione di perizia dello Studio Tecnico Dott. Siminetto, del 31/01/2012 con la quale si evince che nella Via M. Marrocco non sussiste alcuna buca che possa avere innescato l'evento;
- in data 07/03/2012 con prot. generale 13910 l'avv. Vitello ritrasmetteva la stessa richiesta risarcitoria con in calce apposta una correzione del luogo del sinistro;
- in data 26/03/2012 con Prot. n. 18499, i Servizi Tecnici del Comune, trasmettevano nota dell'avv. Vitello, pervenuta in data 07/03/2012 con prot. n. 13910, relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- che in data 16/04/2012 con prot. n. 24739 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutte le somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni patiti il tutto quantificabile entro la competenza del Giudice adito per € 5.041,81;
- che in data 14/04/2014 con prot. n. 21118 perveniva relazione medico legale, su richiesta del Comune di Alcamo, redatta dalla Dott. Giacomina La Rosa CTU;

- in data 11/06/2012 con prot. n. 37720 perveniva relazione di perizia dello Studio Tecnico Dott. Simonetto, del 06/06/2012, con la quale si evince che nella Via M. Marrocco, che non può rilevarsi concorsualità nella causazione dell'evento considerata la pochezza delle soluzioni di continuità del piano stradale e la loro perfetta scorgibilità, inoltre il legale di ctp non prodotto alcun referto di visita ortopedica nonostante fosse stato richiesto;
  - con delibera n. 104 del 12/06/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo con Comparsa di Costituzione e Risposta del 06/11/2012 depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace il 11/06/2012 con la quale si chiedeva di rigettare la domanda attorea contro il Comune, di ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso e di ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente; successivamente in via istruttoria, nei termini di rito sono state presentate memorie autorizzate ex art. 320, IV co c.p.c. con allegati documenti;
  - in data 19/12/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 553/2012, ha emesso sentenza n. 283/14, con la quale condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.137,75, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza sino al di dell'effettivo pagamento, riconoscendo un concorso di colpa in capo al danneggiato pari al 30%.
  - Liquidava le spese di lite in complessivi € 1.230,99, di cui € 1.100,00 per compensi professionali, € 130,94 per spese vive e compensate nella misura di 1/3, le pone a carico dell'Amministrazione convenuta per la restante parte, pari a complessivi € 820,62, di cui € 733,33 per compensi professionali ed € 87,09 per spese vive oltre rimborso per spese forfetarie ( 15%), CPA (4 %) ed IVA (22 %); compensa per 1/3 le spese della consulenza tecnica;
  - l'attore in data 11/02/2015 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
  - di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.503,90 arrotondato per eccesso ad € 4.710,00;
  - intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 11/02/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
  - la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
  - Non risulta essere proposto che a parere dello scrivente si impone di fare attesi i dubbi e la carenza dell'apparato motivazione della sentenza, che sul punto sollevato dalla difesa comunale - ad onor del vero che avrebbe potuto essere più incisiva, dovendosi eccepire l'altra incongruenza fra le richieste risarcitorie sopra indicate - circa le incongruenze interne all'atto di citazione.
- Gli aspetti poco chiari dell'intera vicenda e la sua gestione - anche nella fase extragiudiziale - impongono a questo ufficio di segnalare i fatti all'A.G. ordinaria e contabile.

Alcamo li 16.04.2015

Il Segretario Generale

-RICUPATI-



**CITTA' DI ALCAMO**  
**PROVINCIA DI TRAPANI**  
**IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**

Prot. n. 5167 del 10/03/2015

**AL SEGRETARIO GENERALE**  
**SEDE**

E. p. c. **AL SIGNOR SINDACO**  
**SEDE**

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**SERVIZI FINANZIARI**  
**SEDE**

**Oggetto:** COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/14 EMessa DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE FERRANTE SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 553/2012.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue.:


- in data 29/12/2011 con nota prot. gen.le n. 61793 l'avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 13/12/2011 alle ore 19:00 circa, il Sig. Ferrante Salvatore, stava percorrendo a piedi la Via M. Marrocco, giunto, all'intersezione con la Via Florio, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata insita nell'asfalto della Via in oggetto, non visibile a causa dell'oscurità, si recava al locale Pronto Soccorso;
- in data 14/01/2012 con prot. 1923 i Servizi Tecnici del Comune trasmettevano documentazione relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- in data 26/01/2012 il Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, ha effettuato sopralluogo in Via Marrocco all'altezza dell'intersezione con la Via Florio, dove non ha riscontrato presenza di buche pericolose;
- in data 06/02/2012 con prot. n. 6886 perveniva relazione di perizia dello Studio Tecnico Dott. Siminetto, del 31/01/2012 con la quale si evince che nella Via M. Marrocco non sussiste alcuna buca che possa avere innescato l'evento;
- in data 07/03/2012 con prot. generale 13910 l'avv. Vitello ritrasmetteva la stessa richiesta risarcitoria con in calce apposta una correzione del luogo del sinistro;
- in data 26/03/2012 con Prot. n. 18499, i Servizi Tecnici del Comune, trasmettevano nota dell'avv. Vitello, pervenuta in data 07/03/2012 con prot. n. 13910, relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- che in data 16/04/2012 con prot. n. 24739 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Ferrante Salvatore, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutte le somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni patiti il tutto quantificabile entro la competenza del Giudice adito per € 5.041,81;
- che in data 14/04/2014 con prot. n. 21118 perveniva relazione medico legale, su richiesta del Comune di Alcamo, redatta dalla Dott. Giacomina La Rosa CTU;
- in data 11/06/2012 con prot. n. 37720 perveniva relazione di perizia dello Studio Tecnico Dott. Simonetto, del 06/06/2012, con la quale si evince che nella Via M. Marrocco, che non può rilevarsi

concorsualità nella causazione dell'evento considerata la pochezza delle soluzioni di continuità del piano stradale e la loro perfetta scorgibilità, inoltre il legale di ctp non prodotto alcun referto di visita ortopedica nonostante fosse stato richiesto;

- con delibera n. 104 del 12/06/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo con Comparsa di Costituzione e Risposta del 06/11/2012 depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace il 11/06/2012 con la quale si chiedeva di rigettare la domanda attorea contro il Comune, di ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso e di ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente; successivamente in via istruttoria, nei termini di rito sono state presentate memorie autorizzate ex art. 320, IV co c.p.c. con allegati documenti;
- che in data 19/12/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 553/2012, ha emesso sentenza n. 283/14, con la quale condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.137,75, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo pagamento; liquida le spese di lite in complessivi € 1.230,99, di cui € 1.100,00 per compensi professionali, € 130,94 per spese vive e compensate nella misura di 1/3, le pone a carico dell'Amministrazione convenuta per la restante parte, pari a complessivi € 820,62, di cui € 733,33 per compensi professionali ed € 87,09 per spese vive oltre rimborso per spese forfettarie (15%), CPA (4%) ed IVA (22%); compensa per 1/3 le spese della consulenza tecnica;
- che l'attore in data 11/02/2015 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- che di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.503,90 arrotondato per eccesso ad € 4.710,00;
- che intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 11/02/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. IL10001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;


Tanto si doveva.

Alcamo li



Il Dirigente

Ing. Enza Anna Parrino



P. Avv. Vincenzo Vitello  
Via Monte Bonifato, 107  
91011 - Alcamo - (TP)  
Fax: 0924.200140  
Cell. 3394660624



374/2011  
Caro Off. Legale  
Cura: Gal

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 061793 del 29 DIC. 2011 Alcamo 16 Dicembre 2011  
Assegnata al Settore

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
FIO. N. 117  
del 29 DIC. 2011

Spett.le  
Comune di Alcamo  
Piazza Ciullo n.1  
91011 Alcamo (TP)

RACCOMANDATA A/R

Oggetto : sin. del 13.12.2011 avvenuto ad Alcamo, in Via M. Marrocco angolo Via Florio, alle ore 19:00 circa

Formulo la presente nell'interesse e conto del Sig. Ferrante Salvatore e. con la stessa sono a richiederVi il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici e relazione alla vita, conseguenti al sinistro stradale di cui all'oggetto.

Infatti il sinistro in parola si è verificato a causa della esclusiva responsabilità del Comune di Alcamo, quale Ente gestore della manutenzione delle strade del Comune.

Nella fattispecie, mentre il Sig. Ferrante stava percorrendo a piedi la Via M. Marrocco, giunto all'intersezione con la Via Florio, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata insita lungo l'asfalto della Via in oggetto, non visibile a causa dell'oscurità avuto riguardi all'ora in cui si è verificato il sinistro.

A seguito del sinistro de quo, avuto riguardo alle lesioni riportate, il Sig. Ferrante si è recato presso il locale Pronto Soccorso di Alcamo ove riceveva le cure del caso come si evince dai verbali che si allegano in copia.

In attesa di un Vs. riscontro  
L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti  
P. Avv. Vincenzo Vitello

COMUNE DI ALCAMO  
L. R. 10/1981  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
Assegnata al respons. del procedimento  
Addl. Ferrante - Sig. Ferrante  
IL DIRIGENTE

**Verbale di Pronto Soccorso N° 2011015173**

**Paziente:** FERRANTE Nome: SALVATORE di Sesso: M  
**Indirizzo:** PALERMO Codice Fiscale: FRRSVT66L09G273A Tes. sanitaria:  
 05/07/1966 a: PALERMO Prov.: PA  
 B: ALCAMO Prov.: TP  
 VIA IGNAZIO BARBUSCIA N 66 Telefono:

Ammissione in PS: 05/12/2011 22:53 Data di Uscita: 05/12/2011 23:30

Orario: 05/12/2011 22:53 Codice di Urgenza: CODICE VERDE

Località: AMBULATORIO 1

Modalità accesso: Stato paziente:  
 Accompagnatore:

> Infortunio:

e riferite all'accesso:

Il Paziente per presa visione .....

Diagnosi: RIFERITO ACCIDENTALE

Diagnosi: TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO SIN CON IMPOTENZA FUNZIONALE

Attuato: già vaccinato ATT  vaccino antitetanico  Ig. anticetanica U.I.

CHIO SIN: NON LESIONI OSSEE  
 A DI DICLOREUM  
 GHIACCIO

- il 05/12/2011 22:53 - VISITA DI PRONTO SOCCORSO
- le 05/12/2011 23:30 - VISITA CRTD. E TRAUMA.
- nti 05/12/2011 22:54 - RADIOGRAFIA GINOCCHIO

TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO SIN

Terapeutici: OKIN BUSTINE : 2 AL DI  
 BORSA DI GHIACCIO

MESSO Giorni Prognosi: 10 s.c. Prognosi Riservata:

ricovero: Trasferito a:

ESEGUIRA' DOMANI CONSULENZA ORTOPEDICA

Il Paziente per presa visione .....

Il medico consegnato all'utente: Firma .....

Il Medico: ALLEGRO VINCENZO



*(Handwritten signature of Dr. Allegro Vincenzo)*



**CITTA' DI ALCAMO**

Provincia di Trapani

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 1923 All. n. \_\_\_\_\_

Alcamo li 14-01-2012

RACCOMANDATA  
A.R.

ALLO STUDIO  
DOTT. LUIGI SIMONETTO  
VIA DEI MILLE, 81  
91025 MARSALA

E.p.c. ALL' AVVOCATURA COMUNALE  
SEDE

**Oggetto:** Denuncia di sinistro del 13/12/2011 Sig. Ferrante Salvatore  
Invio richiesta di risarcimento danni.

Per gli adempimenti di cui al contratto di consulenza, si trasmette in allegato:

- 1) Copia richiesta risarcimento danni pervenuta il 29/12/2011 prot. n. 61793;
- 2) Copia verbale di Pronto Soccorso;.

Distinti saluti.

Istruttore Amministrativo  
*Vincenzo Fruto*

Il Dirigente  
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
*Ing. E. A. Parrino*



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI  
VI SETTORE SERVIZI TECNICI

## RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Sinistro del 13.12.2011 a nome del Sig. FERRANTE SALVATORE

Dal sopralluogo effettuato dalla sottoscritta Geom. M. A. De Blasi, il 26/01/2012 <sup>in</sup> via Marrocco, all'altezza dell'intersezione con la via Florio, non si è riscontrata la presenza di buche pericolose. La sede stradale presenta delle microfratture che risultano più evidenti in alcuni punti, come si evince dalla documentazione fotografica allegata.

Tanto si doveva.

Visto: Ing. Antonino Renda

Il Tecnico comunale  
Geom. M. A. De Blasi

26/01/2012 11:10





26/01/2012 11:10

36/11

5

Studio tecnico  
Dott. Luigi Simonetto  
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

UFFICIALE DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO - 6 FEB. 2012

Prot. n. 688 del  
Assegnata al settore  
il - 6 FEB. 2012 il Segretario Generale

RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala li 31/1/2012

Spett.le COMUNE DI ALCAMO  
S E D E

RAMO RCTIRCO	SINISTRO n° del 13/12/11
ASSICURATO: Comune di Alcamo	POLIZZA IL0001342 (Charis Assicurazioni) Convenzione
CONTROPARTE FERRANTE SALVATORE c/o Avv. lo Vincenzo Vitello - Alcamo	
CAUSA, CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO, DESCRIZIONE DEL FATTO. Si assume da parte del legale che il proprio assistito ebbe a riportare danno fisico a seguito di una caduta cagionata dalla presenza di una buca che insisteva nella M.Marrocco intersezione con via Florio in Alcamo.	
STIMA DEL DANNO. Il danno fisico viene stimato sulla scorta del referto del P.S. di Alcamo. Il referto non evidenzia alcuna lesione ossea ma solo un trauma discorsivo al ginocchio Sx. guaribile in gg. 10 s.c.	
ITT gg. 10 x € 44,28	€ 442,80
ITP gg. 10 x € 44,28 al 50%	€ 221,40
Totale	€ 664,20 altro onorario del legale
Note A mio avviso non ricorre alcuna responsabilità della P.A. nella causazione dell'evento trattandosi di mero fatto autonomo. Non sussiste, infatti, alcuna buca e/o soluzione di continuità del manto stradale che possa avere innescato l'evento. Salvo V/s. diverso avviso il sinistro è da respingere nella sua definizione.	

IL PERITO

COMUNE DI ALCAMO

L. R. 10/1991  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
Assegnata al responso  
del procedimento  
Addl  
IL DIRIGENTE

STUDIO TECNICO Dott. Luigi Simonetto  
91025 MARSALA (TP)

Via Del Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)  
P. IVA: 02412870814  
tel. 0923/711550 - fax. 0923/760203  
e-mail: [simonetto.luigi@libero.it](mailto:simonetto.luigi@libero.it) - cell.: 348/3112940

P. Avv. Vincenzo Vitello  
Via Monte Bonifato, 407  
91011 - Alcamo - (TP)  
Fax: 0924.200140  
Cell. 3394660624



*Donato Uff. Legale*  
*Donato*

Alcamo 16 Dicembre 2011

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 3910 del 07 MAR 2012  
Assegnata al Settore ...  
07 MAR. 2012

Spett.le  
Comune di Alcamo  
Piazza Ciullo n.1  
91011 Alcamo (TP)

RACCOMANDATA A/R

Oggetto : sin. del 13.12.2011 avvenuto ad Alcamo, in Via M. Marrocco angolo Via Florio, alle ore 19:00 circa

Formulo la presente nell'interesse e conto del Sig. Ferrante Salvatore e. con la stessa sono a richiederVi il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici e relazione alla vita, conseguenti al sinistro stradale di cui all'oggetto.

Infatti il sinistro in parola si è verificato a causa della esclusiva responsabilità del Comune di Alcamo, quale Ente gestore della manutenzione delle strade del Comune.

Nella fattispecie, mentre il Sig. Ferrante stava percorrendo a piedi la Via M. Marrocco, giunto all'intersezione con la Via Florio, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata insita lungo l'asfalto della Via in oggetto, non visibile a causa dell'oscurità avuto riguardi all'ora in cui si è verificato il sinistro.

A seguito del sinistro de quo, avuto riguardo alle lesioni riportate, il Sig. Ferrante si è recato presso il locale Pronto Soccorso di Alcamo ove riceveva le cure del caso come si evince dai verbali che si allegano in copia.

In attesa di un Vs. riscontro  
L'occasione è gradita per porgerle

COMUNE DI ALCAMO  
L.R. 10/11/99  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
Assegnata al Settore ...  
del procedimento n. ...  
Add. ...  
IL DIRIGENTE

Distinti Saluti  
P. Avv. Vincenzo Vitello

*- A CORREZIONE DELLA NOTA IN OGGETTO  
VI COMUNICO CHE IL SINISTRO IN PAROLA E'  
AVVENUTO IN VIA M. MARROCCO ANGOLO  
VIA S. F. BIANCHI  
... CORDIALI SALUTI.  
ALCAMO LI, 07/03/2012*

*FIRMA  
Aut. Vincenzo Vitello*



MINUTA

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 18499

Alcamo li 26/03/2012

Riceviamo A/R

ALLO STUDIO  
DOTT. LUIGI SIMONETTO  
VIA DEI MILLE, 81  
91025 MARSALA

E.p.c. ALL' AVVOCATURA COMUNALE  
SEDE

Oggetto: Denuncia di sinistro del 13/12/2011 del Sig. Ferrante Salvatore - invio nota dall'Avv. Vincenzo Vitello.

Si trasmette copia della nota pervenuta il 07/03/2012 con prot. n. 13910 dall'Avv. Vincenzo Vitello.

Tanto si doveva.

Istruttore Amministrativo

Vincenzo Fleuto

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino

166/12

CITTA' DI ALCAMO

POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 24739 del 16 APR. 2012

Assegnata al Settore

Il Segretario Generale



16 APR. 2012 GIUDICE PACE DI ALCAMO

SSS

ATTO DI CITAZIONE

PER: Ferrante Salvatore, nato a Palermo (PA) il 09.07.1966, C.F. FRRSVT66L09G273A, e residente ad Alcamo (TP) in Via Ignazio Barbuscia n.86, ed ivi elett.te dom.to in Via Monte Bonifato n.107, presso lo studio del P. Avv. Vincenzo Vitello, Fax:09624.200140, che la rappresenta e difende giusta procura al margine del presente atto, il quale dichiara ai fini delle comunicazioni di volerli ricevere al seguente indirizzo pec gaspare.visco@avvocatitrapani.legalmail.it

PROCURA

Procuratore e rappresentante... difendermi nel presente giudizio in ogni suo grado e fase, anche in quelle esecutive, del Sr. Avv. Vincenzo Vitello conferendogli tutte le facoltà di legge, compreso quelle di transigere, conciliare, fare, sottoscrivere, nominare, revocare e sostituirlo, loro, chiamare in giudizio passivi e/o terzi, responsabili e cooperanti, anche nel loro confronto, con elezione di domicilio presso lo studio di questi, sito in Alcamo Via Monte Bonifato n.107, ai sensi del D. Lgs. n. 110/2008, accoglimento al trattamento del dat. personali, essendo in assenza che questi rientrand nell'ambito dei dati sensibili di cui alla stessa norma. Dichiaro altresì ai sensi dell'art. 4,3 comma, del D. Lgs. n. 20/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di fissazione ivi previsto dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 20/2010.

CONTRO

1°) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza della Repubblica n.6;

PREMESSO

1. Che, il giorno 05.12.2011, alle ore 19:00 circa, in Alcamo, Via M. Marrocco angolo Via T. Federico Bianchi, si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto il Sig. Ferrante Salvatore;
2. Nella fattispecie, mentre il Sig. Ferrante Salvatore stava percorrendo a piedi la Via M. Marrocco, giunto all'intersezione con la Via T. Federico Bianchi, cadeva rovinosamente a terra a causa di una serie di incongruenze e di buche insite lungo l'asfalto della Via anzidetta e priva di apposita segnaletica, che hanno determinato la caduta del Sig. Ferrante;
3. Che, a seguito della rovinosa caduta, il Sig. Ferrante ha riportato gravi

Firma di Vincenzo Vitello  
Avv. Vincenzo Vitello

COMUNE DI ALCAMO  
L.R. 10/1991  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
Assessore ai servizi  
09.000000000000000000  
430  
FERRANTE

lesioni fisiche al Ginocchio Sx e per tale motivo è stato successivamente trasportato presso il locale pronto Soccorso di Alcamo, ove riceveva le cure del caso come si evince da verbale num. 2011015173 " TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO SIN CON IMPOTENZA FUNZIONALE ";

4. Che, in data 28.12.2011 si è data comunicazione del sinistro al Comune di Alcamo con lett. Racc. A/r n. 14347610409-7, con la quale si intimava al Comune il risarcimento dei danni patiti dall'attore in quanto riconducibili all'omissione dei doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente;
5. Che, in seguito al sinistro in parola il Sig. Ferrante Salvatore si è sottoposto ad una serie di visite medico specialistiche, in base alle quali risulta che i postumi invalidanti derivanti dal sinistro de quo, possono così essere riassunti:

1) Invalidità permanente residua in misura del 4 %	€ 3.400,00
2) Inabilità temporanea totale per gg. 10	€ 420,00
3) Inabilità temporanea parziale al 50 % gg. 20	€ 420,00
4) Spese Mediche documentate	€ 801,81

Il tutto per un totale complessivo di € 5.041,81;
6. Che, vi è un costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale con riferimento alla fattispecie oggetto di esame è stata riconosciuta configurabile a carico della P.A. una responsabilità ex art. 2051 c.c., allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di riguardevole estensione, il Comune di

Alcamo deve quindi rispondere del sinistro in oggetto ex art. 2051 c.c. poiché la produzione del danno è dipesa dalla mancata adozione delle misure funzionali alla neutralizzazione della potenza offensiva dello stesso, nonché dell'omesso controllo sul bene stesso, in sé pericoloso, per evitare che arrecasse un danno ai terzi;

7. Che, comunque, l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a preavvertire e prevenire determinate situazioni di pericolo con riferimento alla condizione dei luoghi, e che il tombino in parola che ha cagionato l'evento lesivo era privo di adeguata segnalazione, l'aver omesso la predisposizione di adeguate ed opportune tutele, costituisce di per sé una condotta colposa omissiva, imputabile agli effetti all'art. 2043 c.c., per cui si appalesa necessaria l'azione giudiziale intrapresa;

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore, come sopra rappresentato e difeso,

### **C I T A**

1°) Il **Comune di Alcamo** in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza della Repubblica n.6:

tutti a comparire avanti al **GIUDICE di PACE di Alcamo (TP)**, per **l'udienza del giorno 11.06.2012**, ore di rito, con l'invito espresso a costituirsi entro nelle forme e nel termine di cui all'art. 319 c.p.c. e segg. e, con l'espresso avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni e/o decadenze previste dalla legge- art.38 e 167 c.p.c - per ivi sentire accogliere le seguenti:

### **C O N C L U S I O N I**

**Voglia l'III.mo GIUDICE di PACE**

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- Ritenere e dichiarare che il sinistro del 05.12.2011 verificatosi ad Alcamo, in Via M. Marrocco angolo Via T.F. Bianchi, alle ore 10:00 circa, si è verificato a causa della esclusiva colposa responsabilità del Comune di Alcamo in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore;
- Ritenere e dichiarare che tutti i danni fisici patiti dall'attore, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola, e come tali risarcibili all'attore;
- Conseguentemente, condannare il **Comune di Alcamo**, Piazza della Repubblica n.6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le motivazioni di cui in premessa, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad'oggi possono comunque quantificarsi in € 5.041.81;
- Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,50% per spese generali e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

### **RICHIESTE ISTRUTTORIE**

Si chiede che il G.d.P. di Alcamo ammetta la produzione documentale indicata in premessa e, ai fini istruttori, ammetta, in caso di contestazione:

1. **Prova testimoniale:** con persona che verrà successivamente

nominata in termini assegnandi e che riferirà sui seguenti articolati di prova:

A) " Vero è che in data 05.12.2011, alle ore 19:00 circa, in Alcamo (TP) , Via M. Marrocco angolo Via T.F. Bianchi, si verificava un sinistro in cui rimaneva coinvolto il Sig. Ferrante Salvatore";

B) " Vero è che nella fattispecie, mentre il Sig. Ferrante Salvatore stava percorrendo la civica Via M. Marrocco, giunto all'intersezione con la Via T.F. Bianchi, cadeva rovinosamente a terra a causa di una serie di buche lungo all'asfalto della via anzidetta";

C) " Vero è che a seguito della caduta il Sig. Ferrante dopo essersi rialzato lamentava forti dolori al Ginocchio Sx ";

D) " Vero è che le imperfezioni del manto stradale in parola erano prive di apposita segnaletica di pericolo ";

**2.Ammettere C.T.U. Medico Legale** sulla persona del Sig. Ferrante Salvatore, al fine di accertare e quantificare i postumi invalidanti tutti residuati in conseguenza del sinistro de quo;

**Si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 5.041.81.**

**Si producono:**

1. I documenti elencati come da indice.

Con salvezza illimitata

Alcamo li, 05/04/2012

**Il Avv. Vincenzo Vitello**



CAMO

RELATA DI NOTIFICA

Sulla richiesta come in atti, lo sott. Uff. Giud. addetto al all'Ufficio  
Notifiche presso il Tribunale di Alcamo, Ho notificato il suesteso atto di  
citazione a:

1°) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante  
pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza della  
Repubblica n.6, ivi consegnandone copia a mani:

*alla sig. ra Pignatelli  
Angela*

Nella qualita d'impiegata, ivi addetta alla ricezione  
degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li.....*16/04/2012*.....

Messo del Giudice di Pace di  
Alcamo

*(Vice) Antonino*

ck

**Dott. Giacomina La Rosa**  
Medico Legale  
Via A. Diaz n° 59 - **MARSALA**



**CITTA° DI ALCAMO**  
POSTA IN ARRIVO 4 APR. 2014

Prot. n. 2118 del  
Assegnata al Settore  
[Signature]  
14 APR. 2014 Il Segretario Generale

*Ferrante Salvatore*

**CTP MEDICO LEGALE**

sulla persona di

**Ferrante Salvatore**

CTU del Giudice di Pace di Alcamo : **DOTT. ROSARIO SARDINA**

Ferrante Salvatore contro il Comune di Alcamo

Procedimento civile n: **553 / 2012 R.G.**

Dott. Giacomina La Rosa - Medico Legale

**COMUNE DI ALCAMO**  
L. R. 10/1991  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
Assegnata al Settore  
del procedimento n. 553/2012 R.G.  
[Signature]  
IL DIRIGENTE

La presente relazione ottempera all'incarico conferito al sottoscritto Medico Legale Dott. Giacomina La Rosa, dal Comune di Alcamo al fine di valutare l'IT, l'ITP e gli eventuali postumi delle lesioni riportate in data 5/12/2011 dal Sig.re Ferrante Salvatore in occasione dell'incidente caduto in Via Marrocco di Alcamo.

Il sottoscritto consulente riferisce adesso su quanto accertato nonché in ordine alle argomentazioni ed al giudizio valutativo espresso dal CTU, Dott. Rosario Sardina, CTU del Giudice di Pace di Alcamo.

&&&&&

In data 31/3/2014 il sottoscritto consulente ha assistito alla visita medico legale effettuata sulla persona di Ferrante Salvatore dal Dott. R. Sardina presso il suo studio sito in Trapani nella Via Del Legno.

&&&&&





**SINTESI DELLA VISITA MEDICA EFFETTUATA DAL DOTT. ALESSIO GIANNUZZO** sulla persona di Ferrante Salvatore che si è fatto identificare a mezzo esibizione di C.I. n. AR 6583759 rilasciata il 21.8. 2009 dal Sindaco di Alcamo.

**NOTIZIE ANAMNESTICHE**

**ANAMNESI FISILOGIA E FAMILIARE:** Nulla degno di nota

**ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA:** Nulla degno di nota

**ANAMNESI LAVORATIVA:** disoccupato all'epoca del sinistro. In atto impiegato presso distributore di carburante

**ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA:** il giorno 05.12.2011, mentre attraversava la strada per la presenza di una disconnessione del manto stradale cadeva a terra procurandosi un trauma al ginocchio sinistro. Accompagnato al P.S. dell'Ospedale di Alcamo veniva sottoposto ad esame rxgrafico e consulenza ortopedica. Eseguiva n. 10 sedute di fisioterapia. Continuando a lamentare dolore al ginocchio sinistro con limitazioni funzionali si sottoponeva a visita ortopedica, RMN ginocchio ed in data 06.02.2012 intervento in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva. Poi ha praticato 10 sedute di fisioterapia.

In atto lamenta dolore al ginocchio sinistro quando lo muove.

**DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI:**

- Referto del P.S. dell'Ospedale di Alcamo n. 20110115173 del 5.12.2011: Trauma distorsivo ginocchio sinistro con impotenza funzionale. Prognosi giorni 10.
- Rxgrafia ginocchio sinistro effettuato il 5.12.2011 presso l'Ospedale di Alcamo: non evidenti segni di lesioni ossee di natura traumatica.
- Consulenza ortopedica effettuato il 5.12.2011 presso l'Ospedale di Alcamo.
- Referto di visita fisiatrica eseguita il 13.12.2011 presso ASP di Trapani con prescrizione di fisioterapia.
- RM ginocchio sinistro eseguita il 10.01.2012 presso "Medica" di Cinisi: Lesione del corno posteriore del menisco mediale.
- Certificato di visita ortopedica eseguita il 31.1.2012 dal Dott. E. Pennolino : si consiglia artroscopia.
- Relazione di dimissione del Centro ANDROS di Palermo del 6.2.2012: Frattura corno posteriore menisco mediale ginocchio sinistro condropatia II° rotula ginocchio sinistro; intervento di meniscectomia mediale selettiva in artroscopia.
- Fattura del fisioterapista D. Filippi del 05.03.2012 da cui si evince che ha effettuato n. 10 sedute di fisioterapia.

**L'ESAME OBIETTIVO**

Andatura normale. Due cicatrici puntiformi, appena visibili, al ginocchio sinistro da artroscopia. Ipofrofia dei muscoli della coscia sinistra: ad 11 cm della soprarotulea coscia sinistra cm 52, coscia destra cm 54. Non ballottamento rotuleo. Non cassetto. Segno di Appley positivo. Ridotta di 10° la flessione del ginocchio sinistro. Estensione del ginocchio normale. Accosciamento non completo.



CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE E GIUDIZIO MEDICO-LEGALE

In seguito all'incidente occorsogli in data 05.12.2011 il Sig. Ferrante Salvatore in atto risulta essere affetto da:  
**ESITI DI TRAUMA DISTORSIVO GINOCCHIO SINISTRO CON LESIONE DEL CORNO POSTERIORE DEL MENISCO MEDIALE TRATTATA IN ARTROSCOPIA.**

Rispondendo ai quesiti posti dal Giudice di pace, possiamo affermare che il Sig. Ferrante Salvatore ha avuto una invalidità temporanea totale di 10 giorni, ed una invalidità temporanea parziale di 20 giorni al 50%. L'invalidità permanente, intesa come danno biologico, considerando i postumi residuati non ulteriormente suscettibili di miglioramento o di aggravamento, è da valutare nella misura del 2%. Tale invalidità è compatibile con l'attività lavorativa svolta dall'Attore, e non ha determinato turbe psichiche. Nesso di causalità presente e valido. Spese mediche allegate congrue (€ 801,81) e non dovrà sostenere altre spese.

%%%%%%%%

NOTE ALLE CONCLUSIONI MEDICO LEGALI ALLE QUALI È PERVENUTO IL CTU

Preso visione delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, Dr. Rosario Sardina, si esprime condivisione in ordine alle argomentazioni e valutazioni medico legali alle quali il predetto CTU è pervenuto.

Nello specifico, appare equo riconoscere al Sig. re Ferrante Salvatore

- Danno biologico pari al 2%
- ITT pari a gg. 10
- ITP al 50% di giorni 20
- Per quanto attiene alla congruità delle spese mediche e fisioterapiche, la scrivente ritiene di poter condividere il parere espresso dal CTU ove le predette visite e FKT siano state effettuate presso il Sistema Sanitario Nazionale; in caso contrario sarà da risarcire la somma equivalente.



*Dott. Giacomina La Rosa*

*Giacomina La Rosa*



Studio tecnico  
Dott. Luigi Simonetto  
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

CITTA DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 3772 del 11 GIU. 2012  
Assegnata al Settore  
11 GIU 2012

SECONDA RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala li 06/06/2012

Spett.le COMUNE DI ALCAMO  
SEDE

ok

RAMO RCT/RCO	SINISTRO del 13/12/2011
ASSICURATO: Comune di Alcamo	POLIZZA Convenzione
CONTROPARTE Ferrante Salvatore c/o Avv.to Vincenzo Vitello - via Monte Bonifato n°107 - 91011 Alcamo (TP)	
CAUSA, CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO, DESCRIZIONE DEL FATTO. Dalla denuncia si assume che la ctp stava percorrendo a piedi la via M. Marrocco in Alcamo quando, giunto nei pressi dell'intersezione con la via Florio, è incappata su una buca stradale cadendo rovinosamente per terra procurandosi danni fisici di cui ai referti allegati.	
STIMA DEL DANNO. Dall'analisi del referto del Pronto Soccorso (acquisito) si evince che la ctp ha patito un trauma discorsivo al ginocchio sinistro con impotenza funzionale; si evince, altresì, che è stata richiesta visita ortopedica. Ad oggi il legale di ctp nulla ci ha prodotto in merito nonostante n/s. sollecito telefonico. Per tale motivo ci siamo astenuti dal far sottoporre la controparte a visita dal n/s. CT medico. In atti il rapporto di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico evidenzia l'assenza di buche pericolose sul manto stradale bensì microfratture. Ciò acclarato considerata la pochezza delle soluzioni di continuità del piano stradale e, in ogni caso, la loro perfetta scorgibilità ( esiste la pubblica illuminazione ) non può non rilevarsi concorsualità nella causazione dell'evento. Ad oggi la stima, stante quanto prodotti è la medesima di quella di cui alla n/s. relazione del 31/1/12:	
Note Laddove da sopravveniente certificazione medica dovessero ravvisarsi lesioni ossee o/o articolari sarà rivista la valutazione del danno fisico.	

91025 MARSALA (TP)

COMUNE DI ALCAMO  
SEGRETERIA  
Assegnata al Settore  
del procedimento  
Addi. L. BRUNO

IL PERITO

Via Dei Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)  
P. IVA: 02412870814  
tel. 0923/711550 - fax. 0923/760203  
e-mail: [simonetto.luigi@ilbero.it](mailto:simonetto.luigi@ilbero.it) - cell.: 348/3112940

Proposta N° 126  
 Prot. \_\_\_\_\_  
 Data 4/6/2012



Inviata ai capi gruppo Consiliari  
 il \_\_\_\_\_ Prot.N° \_\_\_\_\_  
 L'impiegato responsabile  
 \_\_\_\_\_

Comune di Alcamo  
 PROVINCIA DI TRAPANI  
 Copia Deliberazione della Giunta Municipale

~~REG~~ SERV TEC

N° <u>104</u> del Reg. Data <u>12-06-2012</u>	<b>OGGETTO :</b>	Lite Ferrante Salvatore c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 11/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b> Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b> Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemiladodici il giorno Dodici del mese di Giugno alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.	
1)	Sindaco	Bonventre Sebastiano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	Ass.V.Sind.	Perricone Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	Assessore	Fundarò Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	Assessore	Abbinanti Gianluca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5)	Assessore	Mirrone Otilia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	Assessore	Palmeri Elisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	Assessore	Settipani F.sca Ylenia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Ferrante Salvatore c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – udienza 11/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

**Premesso:**

- che in data 16/04/2012 con prot. n. 24739 è pervenuto all' Ente, un atto di citazione, relativo alla richiesta di risarcimento per danni fisici posto in essere dal Sig. Ferrante Salvatore nato ad Palermo il 09/07/1966;

- che l' udienza è prevista per il giorno 11/06/2012, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;

- che le circostanze del sinistro, per il quale viene richiesto il risarcimento dei danni fisici, così come esposte, sono le seguenti: " in data 13/12/2011 alle ore 19,00 circa il Sig. Ferrante percorreva a piedi la via M. Marroco, arrivato all' inserzione tra questa via e la via Florio, cadeva a terra a causa di una buca, non visibile per l' oscurità. Recatosi presso il Pronto Soccorso di Alcamo, gli venivano prestate le cure necessarie.

**Ritenute infondate le motivazioni espresse nella richiesta di risarcimento danni e nell' atto di citazione.**

**Preso atto che il tecnico comunale ha effettuato il rilievo tecnico previsto, facendo presente che sul luogo non esistono buche ma microfratture del manto bituminoso.**

**Preso atto della relazione di stima del danno effettuata dallo Studio Dott. L. Simonetto;**

**Considerato che il sinistro è avvenuto in costanza di rapporto assicurativo con la Chartis Europe e che l' entità del risarcimento rientra nei limiti di franchigia.**

**Considerato che con l' approssimarsi della data di udienza, si rende necessario procedere alla nomina del legale che tuteli in quella sede, gli interessi dell' Ente.**

**Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Sig. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace nella lite intentata Sig. Ferrante Salvatore contro il Comune di Alcamo.**

**Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa.**

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte.

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Sig. Sebastiano Bonventre per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Ferrante Salvatore contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace del Tribunale di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

... di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente  
Responsabile del procedimento

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Ferrante Salvatore c/ Comune di Alcamo** dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – udienza 11/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;  
Visto (eventuali leggi di settore)  
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

### D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Ferrante Salvatore c/ Comune di Alcamo** dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – udienza 11/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

### Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;  
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;  
Con voti unanimi espressi palesemente;

### DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Ferrante Salvatore c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – udienza 11/06/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

Avvocatura Comunale  
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente  
Settore Servizi Tecnici  
Ing. Capo E.A. Parrino



---

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.


Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 04 GIU. 2012

Il Dirigente di Settore



Visto: L'Assessore al ramo

**IL SINDACO**  
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to  
PAOLA FERRICONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16-06-2012 all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.alcamo.tp-nct.it](http://www.alcamo.tp-nct.it) di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-06-2012

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

**AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA**  
**Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno,5**  
 Tel.: 092421292 – FAX 0924507129  
 Mobile: 329 7508530  
 email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**

**Comparsa di Costituzione e Risposta**

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via T.nte Vito Manno, n. 5,

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta: **0924-507129** (C.F.:MSTGNN43A54D086R) PEC.: [giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

**- convenuto-**

**CONTRO**

**Ferrante Salvatore**, rappresentato e difeso dal dott. Vincenzo Vitello, domiciliato presso il suo studio sito in Alcamo via Monte Bonifato n. 107

**-attore-**

**FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 16/04/2012, il sig. Ferrante Salvatore ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro asseritamente occorsogli in data 5.12.2011, alle ore 19.00 circa, nella via M. Marrocco, intersezione con la via T. Federico Bianchi secondo la dinamica così descritta: *"percorreva a piedi la via Marrocco, giunto all'intersezione con la via T.F. Bianchi, cadeva rovinosamente a terra a causa di una serie di incongruenze e di buche insite lungo l'asfalto della via anzidetta e priva*

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti mobiliari/immobiliari. Eleggo domicilio presso l'Avv.

*R. Vitello*  
*D. Vitello*  
*M. T. Vitello*

Alcamo li.....

Il Sindaco  
 (Sebastiano Bonventre)

E' autentica.

avv. Giovanna Mistretta

dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Quindi, la mancata prudenza e diligenza dell'attore sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente; fatti idonei ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Tanto premesso sull'an e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto poiché eccessivo ed, attesa la "irrisorietà" (cfr. Cass. civ. 3284/2008) del danno, atteso che dal certificato di P.S. si evince soltanto che l'attore avrebbe riportato distorsione al ginocchio sx con prognosi di giorni 10, non può essere risarcito alcun danno non patrimoniale.

Per quanto sopra esposto

#### **VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO**

##### **- in via preliminare:**

- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 4 c.p.c. in quanto non si riesce a comprendere dove, quando e come sia accaduto con precisione l'evento, ledendo in tal modo il diritto di difesa dell'odierna convenuta, anche chiamando terzi in causa;

##### **Nel merito:**

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- **In rito:**
- dichiarare inammissibile la richiesta di assunzione di prova per testimone, in quanto l'attore in spregio all'art. 244 c.p.c. omette indicazione specifica della/e persona/e da escutere;
- ammettersi interrogatorio formale dell'attore sul seguente articolato di prova:
  - 1) vero è che il tratto di strada ove sarebbe avvenuto l'incidente per cui è causa è quello raffigurato nelle ritrazioni fotografiche che mi vengono esibite?
  - 2) Vero è che per percorrere lo stesso non ho circolato sul marciapiede?
- Vinte le spese.

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte, ed all'esito della visione del fascicolo di controparte e delle prove allegate; in particolare, la chiamata di terzi qualora emergesse che l'anomalia sia stata causata ad opera di terzo ovvero il tratto di strada considerato appartenesse ad altre Ente proprietario

Alcamo, li 06 giugno 2012.

(avvocata ~~Giovanna~~ Mistretta)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in data 06/06/2012

1227

1 GIU 2012

MIO

110553/12 R.G.

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA  
VIA SEN. FRANCESCO PARRINO, 51 - ALCAMO  
0924 590408 - FAX: 0924.507129 - 3297508530  
pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

ORIGINALE

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**

( Ud. del 15.11.2013 - Avv. Paolo Tesoriere- proc. R.g. 553/2012)

**Memorie autorizzate ex art. 320 IV comma**

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta,

- **Convenuto** -

**C O N T R O**

Il sig. **FERRANTE SALVATORE**, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitello

-**Attore**-

\*\*\*\*\*

ritenuto impugnativamente l'atto di citazione il cui contenuto viene integralmente richiamato e trascritto, presa visione della documentazione avversaria, si eccepisce e controdeduce:

**I N F A T T O**

Con atto di citazione notificato in data 16.04.2012, l'attore ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo condannare al risarcimento del danno dallo stesso subito in data 05.12.2011 alle ore 19.00 circa, in Alcamo, nella via M. Marrocco intersezione con la via T. Federico Bianchi. In tale atto di citazione l'attore non forniva tutte le informazioni necessarie a consentire adeguata difesa all'Amministrazione convenuta quale ad es.: indicazione del punto esatto dell'incidente, ritrazioni fotografiche, documentazione medica comprovante i danni subiti, indicazione del nominativo dei testi etc. Eccepisce tutte queste circostanze con la comparsa

di costituzione e risposta, ove peraltro si faceva rilevare anche la totale assenza di collaborazione in fase stragiudiziale da parte dell'attore, al quale più volte era stata richiesta documentazione, mai inviata, il G.d.P. riconoscendo sussistere tali lacune concedeva termine ex art. 320 IV Comma al fine di consentire al Comune di controdedurre.

Preso visione della documentazione allegata al fascicolo di costituzione dell'attore, svolte le necessarie attività di indagine si conferma la non sussistenza dei presupposti richiamati dall'attore al fine di rintracciare la responsabilità della convenuta tanto ai sensi dell'art. 2043 che ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Ed invero: Il luogo ove l'attore sostiene sia accaduto l'incidente è l'incrocio tra la via Marrocco e la via T. Federico Bianchi di Alcamo.

Tale incrocio è adiacente alla casa di abitazione del sig. Ferrante il quale, infatti, abita nella via Barbuscia al civico n. 86 (peraltro dal 1977), vicinissimo all'incrocio con la via Marrocco. Ergo è legittimo desumere che tale via sia dallo stesso abitualmente percorsa, pertanto, egli conosce bene lo stato dei luoghi ed il lamentato dissesto stradale.

Ed ancora, le incongruenze e le buche alle quali l'attore si riferisce sono e costituiscono un generale dissesto della zona dove sono presenti rattoppi di asfalto. Tuttavia la zona, e nel caso specifico la via nel punto genericamente indicato (ed ancora non esattamente individuato) è dotata sia di marciapiede, dove il pedone deve transitare, sia di pubblica illuminazione. Pertanto, sia la perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, sia il generale dissesto della zona che la perfetta visibilità avrebbero dovuto indurlo ad usare maggiore cautela nel percorrere la strada in questione.

Non solo si deve anche tenere conto della giovane età del soggetto, il quale

è nato nel 1966 quindi, all'epoca dei fatti aveva 45 anni.

Si ritiene pertanto sussistere la piena ed esclusiva responsabilità del sig. Ferrante per quanto accadutogli, o, in subordine responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ss.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno per €. 5.041,81 e comunque entro i limiti di competenza del Giudice di Pace, se ne contesta l'ammontare perché eccessivo e non provato; in ogni caso avendo potuto visionare la relativa documentazione solo successivamente alla costituzione in giudizio dell'attore avvenuta in limine litis, la stessa si contesta nella sua integralità. Peraltro appare necessario rilevare anche che la richiesta per come quantificata non è giustificata da una consulenza peritale a supporto e non si comprende da dove siano stati tratti gli importi per come indicati in citazione, né come sia stato calcolato il danno biologico e secondo quali tariffe; mentre la richiesta di C.T.U. è diretta a svolgere funzione suppletiva e sostitutiva dell'onere probatorio che l'attore non ha assolto. Pertanto, essendo questo strumento strumento del Giudice e non della parte, si contesta la sua richiesta ed alla stessa ci si oppone, perché andrebbe, se disposta, a supplire alle deficienze probatorie dell'attore.

Per tutto quanto sopra, ed ad integrazione di quanto richiesto con la comparsa di costituzione e risposta si chiede al G.d.P., di volere autorizzare l'interrogatorio formale dell'attore su questi ulteriori capitoli: 1) "vero è che abito nella via la via Barbuscia al civico 86 che si trova adiacente all'incrocio con la via Marrocco come da foto che mi vengono esibite e che riconosco"; 2) "vero è che il luogo dell'incidente è vicino alla mia casa di abitazione dove abito dal 1977"; 3) "vero è che la mia casa è quella ritratta nella fotografia n. 1 che mi viene esibita".

Si chiede ammettersi prova per testi con il Geom. Luigi Culmone, tecnico in servizio presso il Comune di Alcamo, Settore Servizi Manutentivi, responsabile del Servizio pubblica illuminazione, domiciliato per la carica presso il Comune di Alcamo, per dire: 4) “vero è che la via Marrocco è dotata di pubblica illuminazione, così come le sue intersezioni”.

Si chiede ammettersi, inoltre quali prove documentali i seguenti documenti:

- 1) Certificato di residenza del sig. Ferrante Salvatore;
- 2) mappa estratta da Google maps con panoramica dei luoghi;
- 3) n. 7 ritrazioni fotografiche.

Salvis iuribus.

Alcamo, li 14.I.2013

avvocato Giovanna Mistretta





Provincia di Trapani  
Settore Servizi Demografici  
Stato Civile Statistica  
Tel. 0924 590 111

**CERTIFICATO DI RESIDENZA**

L'UFFICIALE D' ANAGRAFE

- A norma dell' art. 33, comma 1 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223;
- Visti gli atti anagrafici della popolazione residente

**CERTIFICA**

che **FERRANTE SALVATORE**

nato il 09-07-1966  
a PALERMO  
Atto n.3363 a. 1966

**Risulta iscritto nell' ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE:  
di questo comune dal 04-07-1977**


con abitazione in:  
VIA SOLDATO IGNAZIO BARBUSCIA, 86 pi.1

ALCAMO, il 14-11-2013


MUNICIPIO DI ALCAMO  
L'Uff. Anagrafe e Stato Civile  
M. ANAGRAFE  
(Marta Assunta Zaccaro)

Il presente certificato ha validità sei mesi dalla data di rilascio a norma dell'art.41, comma 2, D.P.R. 445/2000.  
Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'Ufficio





2




4

5




14/11/2013 11:58

6



14/11/2013 11:58



1792  
Alcamo, li 9 FEB. 2015

È copia fotografica conforme all'originale  
composta di n. 1 fasciate, che  
si rilascia a richiesta del Avv. \_\_\_\_\_  
Alcamo, li 11 FEB. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Caterina Cat...



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Caterina Cat...

### RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace  
DI ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig.  
Don. B. Testa in persona o al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_  
nel domicilio suo domicilio, ivi consegnandola a mani  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ALCAMO

11 FEB 2015

Nicola Giacalone  
MESSO DEL GIUDICE DI PACE  
ALCAMO

Le spese della consulenza tecnica, come liquidate in decreto, devono andare parimenti compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte va posta a carico dell'amministrazione convenuta.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

accertata la responsabilità del Comune di Alcamo in concorso con l'attore, nella determinazione dell'evento lesivo verificatosi il giorno 05.12.2011, in Alcamo, lungo la Via Marrocco, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Tenente Federico Bianchi, determina e pone detta responsabilità a carico dell'amministrazione convenuta in misura pari al 70%, a fronte del restante 30% da porsi a carico dello stesso attore;

condanna il Comune di Alcamo, in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore dell'attore della somma € 3.137,75, oltre interessi nella misura legale dalla data di pronuncia della sentenza al soddisfo;

liquida le spese di lite in complessivi € 1.230,94, di cui € 1.100,00 per compensi professionali ed € 130,94 per spese vive e compensate nella misura di 1/3 le pone a carico dell'amministrazione convenuta per la restante parte, pari a complessivi € 820,62, di cui € 733,33 per compensi professionali ed € 87,09 per spese vive, oltre rimborso per spese forfettarie (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).

Compensa per 1/3 le spese della consulenza tecnica, come liquidate in decreto, ponendo a carico dell'amministrazione convenuta, in persona del Sindaco in carica, la restante parte.

Così deciso in Alcamo il 19.12.2014.

Il Giudice di Pace

(Dott. Paolo DESORIERE)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

Cagl. 19 DIC 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Caterina Calvaruso



liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomico - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente a lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, dunque, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato riconosciuti a titolo di: c.d. danno biologico *standard*, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale.

Com'è noto le tabelle assunte a riferimento prevedono la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove la fattispecie portata all'esame del giudice presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.

Tuttavia, con espresso riguardo al caso in esame, non si rinviene allegata e dedotta, né *a fortiori* provata, alcuna specifica peculiarità che legittimi l'applicazione di un aumento percentuale dei valori medi assunti a riferimento dalle predette tabelle.

Gli importi sopradetti devono essere posti a carico dell'amministrazione convenuta in proporzione al grado di responsabilità accertato, dunque per € 2.430,21 a titolo di danno non patrimoniale ed € 561,26 per le spese mediche.

Sulle somme finali dovute, trattandosi di debiti di valore, decorrono gli interessi compensativi calcolati applicando un tasso non superiore a quello legale del periodo intercorrente tra il giorno del sinistro e quello attuale della liquidazione, non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della liquidazione, ma sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712/95, pervenendosi alla somma finale complessiva di € 3.137,75 per le lesioni fisiche riportate nell'occorso, comprensivo - detto ultimo importo - delle spese mediche.

Conclusivamente, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, deve andare condannato al pagamento in favore dell'attore della predetta somma, oltre interessi nella misura legale dalla data di pronuncia della sentenza al soddisfo.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accertata, concorrente responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo ed il conseguente parziale accoglimento della pretesa risarcitoria, legittima la compensazione delle stesse nella misura di 1/3, di talché, liquidate per l'intero in € 1.230,94, di cui € 1.100,00 per compensi professionali (€ 200,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase istruttoria ed € 400,00 per la fase decisoria) ed € 130,94 per spese vive, devono porsi a carico dell'amministrazione convenuta per i restanti 2/3 e - dunque - per complessivi € 820,62, di cui € 733,33 per compensi professionali ed € 87,09 per spese vive, oltre rimborso per spese forfettarie (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).

B

presenti lungo i lati della Via M. Marrocco, con ciò ponendo in essere una condotta censurabile a tenore dell'art. 190 C.d.S.

In ultimo, ha contestato la misura della pretesa risarcitoria azionata, assumendola eccessiva.

Acquisita in atti la documentazione allegata dalle parti, il processo è stato istruito mediante l'assunzione della prova testimoniale dedotta da parte attrice, quindi, disposta CTU medico legale, volta a quantificare la misura delle lesioni fisiche riportate dal danneggiato nel sinistro in esame, sulle conclusioni rassegnate - come trascritte in epigrafe - la causa è stata trattenuta a sentenza.

Occorre - dapprima - soffermarsi sui diversi istituti sottesi alle pretese risarcitorie azionate dall'attore, istituti dei quali la giurisprudenza di merito e di legittimità si è più volte ed anche di recente occupata.

Ed invero, è noto che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia *ex art. 2051 cod. civ.*, trova fondamento nella sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, mentre la generale ipotesi di responsabilità aquiliana *ex art. 2043 cod. civ.*, richiede un comportamento illecito, doloso o colposo, ed un danno ingiusto ad esso collegato dal nesso di causalità.

In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità del mero rapporto causale tra la *res* e l'evento.

Secondo lo schema giuridico del richiamato art. 2051 cod. civ. grava - dunque - sul danneggiato l'onere di provare il predetto nesso eziologico, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "*iuris tantum*" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fornito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, rinvenibile anche nel fatto del terzo.

Ciò posto, deve rilevarsi che secondo un ormai costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, e ciò ogni qual volta sul predetto bene, per le sue caratteristiche, non sia da escludere la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. Sotto questo profilo, l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, costituiscono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A., dovendo dette circostanze - proprio perché sintomatiche - andare soggette al vaglio giudiziale.

E' rimessa - pertanto - al giudice di merito la valutazione in concreto circa l'eventuale intervento di comportamenti estemporanei di terzi e l'impossibilità di un controllo sul bene, involgendo - in ultima analisi -

10

*ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente; sul quantum ed in linea subordinata:*

*ritenere e dichiarare eccessiva la richiesta risarcitoria quantificata in atto di citazione al 4% di IP;*

*ritenere e dichiarare corretta la quantificazione della CTU che ha accertato una IP al 2% e per l'effetto delle superiori conclusioni nel merito, nel caso di accoglimento parziale della domanda, riconoscere il diritto al risarcimento del danno nella misura del 30%.*

*Vinte le spese e/o in subordine riconoscerle ripartendole nella stessa misura della responsabilità accertata e/o ancora con compensazione delle stesse".*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato sotto la data del 16 aprile 2012 per l'udienza fissata all'11 giugno 2012, Salvatore FERRANTE, rappresentato e difeso come in atti, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, assumendo che il giorno 05.12.2011, alle ore 19:00 circa, mentre percorreva a piedi la Via M. Marrocco, nel centro cittadino di Alcamo, giunto all'intersezione con la Via T.F. Bianchi, rovinava a terra a causa di alcune buche insidiose e non segnalate presenti sul manto stradale.

In conseguenza dell'evento lesivo, l'attore ha dedotto di avere riportato lesioni fisiche, segnatamente un "trauma distorsivo al ginocchio *sc* con impotenza funzionale", per le quali si imponevano cure mediche e terapie riabilitative.

Diffidata l'amministrazione convenuta a risarcire il nocumento subito, in difetto, ricorreva all'autorità giudiziaria, sul presupposto di una responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2051 e/o 2043 cod. civ.

Costitutosi in giudizio sotto la data dell'11 giugno 2012, l'ente convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, assumendo generica l'indicazione del luogo teatro dell'evento lesivo, mentre – nel merito – ha contestato la pretesa risarcitoria, escludendo la riconducibilità della fattispecie all'invocato disposto di cui all'art. 2051 c.c., argomentando in ordine all'estensione del demanio ed alla fruizione da parte della generalità dei cittadini, elementi – questi – ostativi all'esercizio del controllo e della vigilanza nei quali si radica la *ratio* della responsabilità custodiale.

Con riferimento al profilo di responsabilità aquiliana, ha richiamato l'onere probatorio incombente sul danneggiato, escludendo la configurabilità di un'insidia, atteso che le disconnessioni sul manto stradale erano ampiamente visibili e soggettivamente prevedibili.

Al contempo, ha argomentato in ordine alla responsabilità esclusiva del danneggiato nella verifica dell'evento, invocando – gradatamente – un concorso di colpa del predetto ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., rilevando come lo stesso non si fosse avvalso dei marciapiedi



*Le*

N. 553/2012 R.G.  
N. 283/14 Sent.  
N. 1534/14 Cron.  
N. ~~1534/14~~ Rep. 308/14  
DELETA



CITTA DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prof. n. 6567 del 12 FEB. 2015  
Assegnata al Settore 12 FEB. 2015  
Il Segretario Generale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
ALCAMO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*ave! Ferrante*  
*Tesoriere*

Il Giudice di Pace di Alcamo, nella persona del dott. Paolo Tesoriere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 553/2012 R.G., promosso

DA

Salvatore FERRANTE, nato a Palermo il 09.07.1966 e residente ad Alcamo nella Via Ignazio Barbuscia al n. 86, C.F. FRRSVT66L09G273A, ivi elettivamente domiciliato nella Via Monte Bonifato al n. 107, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vitello, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica, con sede in Alcamo nella Piazza Ciullo al n. 1, ed ivi elettivamente domiciliato nella Via Ten. Vito Manno al n. 5, presso l'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

OGGETTO: CONDANNATORIO.

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE:

*"Piacca al sig. Giudice di Pace;  
rietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;  
ritenere e dichiarare che tutti i danni fisici patiti dal sig. Ferrante Salvatore sono la diretta conseguenza del sinistro de quo e come tali risarcibili all'attore;  
conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento in favore del sig. Ferrante Salvatore della somma di € 4.235,14 con rivalutazione delle somme e gli interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo;  
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari".*

PER PARTE CONVENUTA:

*"Voglia il Giudice di Pace adito;  
ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto al domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;  
ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;*

*Ferrante*  
*R*

*R*

SCAN312

R.G. 553/2011

Giudice: Tesoriere

Udienza del 15.11.2013

GIUDICE DI PACE  
DI ALCAMO

---==§§§==---

**Memoria istruttoria**

Per il Sig. Ferrante Salvatore, rappresentato e difeso dal Prat. AVV. Vincenzo Vitelle

Attore

Contro

Comune di Alcamo

Convenuto

\*\*\*\*\*

In riferimento al sinistro in oggetto verificatosi in data 05.12.2011, ad Alcamo (TP) in Via M. Marrocco angolo Via T.F. Bianchi, sinistro in cui è rimasto coinvolto il Sig. Ferrante Salvatore.

**Si chiede ammettere in via Istruttoria:**


Prova testimoniale con il Sig. Gentile Francesco, residente ad Alcamo (TP) in Via M. Stabile n. 7 P.3 che riferirà sui seguenti articolati di prova:

- A) " Vero è che in data 05.12.2011, alle ore 19:00 circa, in Alcamo (TP), Via M. Marrocco angolo Via T.F. Bianchi, si verificava un sinistro in cui rimaneva coinvolto il Sig. Ferrante Salvatore";

- B) " Vero è che nella jantspetto, il Sig. Ferrante Salvatore stava percorrendo la strada Via L. Marrocco quando giunto all'intersezione con la Via T.F. Bianchi, mentre stava per attraversare la strada, cadeva rovinosamente a terra a cause di una serie di buche lungo l'asfalto della via anzietta " ;
- C) " Vero è che a seguito della caduta il Sig. Ferrante Salvatore dopo essersi rialzato, lamentava dolori fistei al ginocchio sx " ;
- D) " Vero è che le imperfezioni del manio stradale in parola erano prive di apposita segnaletica di pericolo " ;
- E)** " Vero è che riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il luogo del sinistro " ;

2. Ammettere C.T.U. Medico Legale sulla persona del Sig. Ferrante Salvatore al fine di **quantificare i postumi invalidanti derivanti dal sinistro de quo.**

Alcamo li. 12.11.2013

D. Avv. Vincenzo Vitelio  


0924/23930

ATTENBON  
SIG. FERRARA

POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 10517 del 09 MAR 2015  
Assegnata al Settore  
Il Segretario Generale



SANITARI DOMICILI CODICE FISCALE PARTITA IVA

**DOTT. ROSARIO SARDINA**  
Medico Chirurgo  
SPEC. IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
Via del Lago, 38 - 91100 TRAPANI  
C.F.: BRG RSR 48M30 L331M  
Part. IVA 00142660812

RICEVUTA n. 8

Data 3/10/2014

sig. Ferrante Salvatore 9/7/66 Palermo  
Via S. G. Bechmet 86 Palermo

C.F. FERRANTE S. G. 9/7/66 273A RMA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
Per C.T.V. Nuovo letto	
Chiusura in Pace Alcamo	
N. 553/2012	
Duecento euro / eo	€ 250 00

RITENUTA D'ACCONTO <small>in caso di prestazioni a risposta</small>	€		TOTALE	250 00
Ravenna Austria			21 x	55 00
			da Pagare €	305 00

FORMA PER CLIENTI

MACA  
DE  
BOLLO

La ritenuta riservata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ritenuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il cliente è tenuto a obbligato ad operare il presente ad il relativo versamento nelle forme di bollo sul conto di credito.

Ferrara

